

STATUTO

**SANTA SCOLASTICA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NORCIA PG VIA PATRIZIO FORTI 23

Numero REA: PG - 277314

Codice fiscale: 03278790542

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-06-2012 - Statuto completo	2
--	---

	<u>Allegato "A" alla raccolta n. 37977</u>	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede	
	nel comune di Norcia la Società cooperativa denominata	
	"SANTA SCOLASTICA Società cooperativa sociale".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla coo-	
	perazione, si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Or-	
	gano amministrativo, sedi secondarie, succursali, a-	
	genzie e rappresentanze anche altrove. La cooperativa	
	aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91 non ha	
	scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	

	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo	
	svolgimento di attività d'impresa indicate nel suc-	
	cessivo art. 4 e finalizzate all'integrazione sociale	
	e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi del-	
	l'art. 1 lettera b) e art. 4 della Legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla ba-	
	se del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto	
	ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la	
	solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio	
	delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito co-	
	munitario, il legame con il territorio, un equilibrato	
	rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche. La	
	Cooperativa per poter curare nel miglior modo gli in-	
	teressi dei soci e lo sviluppo socio economico e cul-	
	turale della comunità, deve cooperare attivamente, con	
	altri Enti Cooperativi, altre imprese, imprese sociali	
	e del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e in-	
	ternazionale. La Cooperativa intende realizzare i pro-	
	pri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento	
	delle risorse della comunità, dei volontari, dei soci	
	e degli enti con finalità di solidarietà sociale, at-	
	tuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci	
	l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secon-	

	do il principio della mutualità senza fini di specula-	
	zione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere	
	tramite la gestione in forma associata continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni econo-	
	miche, sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore sta-	
	bilisce successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma,	
	consentita dalla legislazione vigente, con cui contri-	
	buisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli in-	
	teressi dei soci come più oltre determinati, la coope-	
	rativa ha come oggetto:	
	1. Servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti	
	sia pubblici che privati, compresi gli uffici, le abi-	
	tazioni, le strade; pulizia magazzini e piazzali, rac-	
	colta rifiuti (pulitori, netturbini e simili), gestio-	
	ne di impianti di raccolta, smaltimento e recupero;	
	2. Servizi di trasporto di persone o merci in proprio	

	o per conto terzi;	
	3. Servizi di facchinaggio e tutte le attività preli-	
	minari e da complemento al facchinaggio stesso;	
	4. Installazione, trasformazione, ampliamento, manu-	
	tenzione di impianti elettrici, fotovoltaici e di tut-	
	te le energie rinnovabili alternative, telefonici, te-	
	lematici, idraulici, di depurazione delle acque, di	
	riscaldamento, di climatizzazione, di antincendio, di	
	trasporto e utilizzo di gas ed acqua, di canali di	
	gronda e pluviali per tetti, idroclima, idrosanitari,	
	sia a destinazione civile che industriale;	
	5. Servizi di manutenzione e di pronto intervento do-	
	miciliari, quali elettricisti, falegnami, muratori, i-	
	draulici; lavori edili di manutenzione e ristruttura-	
	zione.	
	6. Gestione di punti vendita per la commercializzazio-	
	ne di prodotti per il riscaldamento e per la casa.	
	7. Gestione, manutenzione di impianti a destinazione	
	collettiva: parcheggi pubblici e privati a pagamento,	
	campi sportivi, palestre, cimiteri, parchi, giardini,	
	spiagge;	
	8. Gestione, organizzazione, amministrazione contabile	
	e del personale, organizzazione aziendale per conto	
	terzi e trattative di qualsiasi genere, la produzione	
	e la personalizzazione di strumenti informatici per la	

	gestione, l'organizzazione ed il controllo dei proces-	
	si aziendali;	
	9. Prestazione di servizi per enti privati e pubblici;	
	10. Servizi di vigilanza e sicurezza per imprese turi-	
	stiche, pubblici esercizi e comunità;	
	11. Servizi di ricezione ed ospitalità in strutture	
	turistiche, alberghiere e di ristorazione;	
	12. Distribuzione dei pasti precotti, gestione mense e	
	self-service all'interno di strutture ricettive, a-	
	ziendali e pubbliche;	
	13. Servizi di accoglienza ed assistenza in occasione	
	di convegni, congressi, seminari e simili;	
	14. Gestione di aziende agricole in proprietà o in af-	
	fitto;	
	15. Lavorazioni agricole in favore di terzi con i pro-	
	pri mezzi, lavori di norcineria e simili;	
	16. Servizi di disbrigo pratiche, richieste e ritiro	
	certificati e documenti, richieste e ritiro farmaci ed	
	esami clinici, spesa alimentare e varie, spedizione a	
	mezzo posta e corriere;	
	17. Servizi per: gestione biblioteche, cineteche, mu-	
	sei, strutture monumentali di interesse culturale, ar-	
	tistico, storico, servizi culturali in genere e per	
	organizzare mostre, mercati, meeting utili per la coo-	
	perativa sociale.	

	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui eserci-	
	zio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elen-	
	chi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto in-	
	dette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indi-	
	rettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle	
	attività previste nel presente Statuto; potrà richie-	
	dere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE,	
	dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o orga-	
	nismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo	
	della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttur-	
	azione o per il potenziamento aziendale e l'adozione	
	di procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi	
	della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modifi-	
	cative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbli-	
	gazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere par-	
	tecipazioni in altre imprese a scopo di stabile inve-	
	stimento e non di collocamento sul mercato.	

	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finaliz-	
	zati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti. Le modalità di svolgimento di tale attività so-	
	no definite con apposito regolamento approvato dal-	
	l'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci operatori le persone fisiche ap-	
	partenenti alle seguenti categorie:	
	1) Soci lavoratori che per la loro capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa e	
	svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	2) Soci svantaggiati, così come definiti dalla Legge	
	381/91;	
	3) Soci volontari che prestano la loro attività gra-	
	tuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della Legge 381/91.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 de co-	
	dice civile, possono altresì essere socie persone giu-	

	ridiche pubbliche o private nei cui sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comun-	
	que costituiti che siano in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Li-	
	bro dei Soci, in base alla appartenenza a ciascuna	
	delle categorie su indicate.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in pro-	
	prio imprese in concorrenza con quella svolta dalla	
	cooperativa, salvo diversa valutazione dell'Organo Am-	
	ministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale	
	di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non	
	potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del prece-	
	dente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi so-	
	lo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti	
	di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano	
	completare la loro formazione o valutare in modo gra-	

	duale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al	
	momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha di-	
	ritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non posso-	
	no essere eletti nell'Organo amministrativo della Coo-	
	perativa e non godono dei diritti di cui all' art.	
	2476 del codice civile. Oltre che nei casi previsti	
	dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recede-	
	re in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimen-	
	to del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il	
	recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto so-	
	ciale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio apparte-	
	nente alla speciale categoria, oltre a quelle indivi-	
	duate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, orga-	
	nizzativo e finanziario del suo inserimento nell'im-	

	presa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione	
	con la compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti,	
	ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci coope-	
	ratori;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appar-	
	tenente alla speciale categoria potrà essere escluso	
	dall'Organo amministrativo anche prima del termine	
	fissato al momento della sua ammissione per il godi-	
	mento dei diritti pari ai soci lavoratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi pri-	
	ma della scadenza del predetto periodo, apposita do-	
	manda all'Organo amministrativo che deve verificare la	
	sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungi-	
	mento dei risultati previsti nel percorso formativo.	
	Il passaggio alla categoria di socio lavoratori deve	
	essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	degli Amministratori nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per	
	quanto non previsto nel presente titolo, si applicano	
	le disposizioni dei soci lavoratori.	

	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione professionale, delle specifiche com-	
	petenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscri-	
	vere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore al limite minimo e massimo fissato dalla	
	legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare inte-	
	gralmente il presente statuto e di attenersi alle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del co-	
	dice civili, se trattasi di società, associazioni od	
	enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),	
	c), e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di	
	ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha auto-	
	rizzato la domanda;	

	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti	
	con lo scopo mutualistico e l'attività economica svol-	
	ta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori,	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motiva-	
	re la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termi-	
	ne di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'As-	
	semblea, la quale delibera sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	

	e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione o per causa di morte se il socio è persona fisica:	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica:	
	Art. 10 (Recesso del socio)	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro	
	con la cooperativa o l'attività di volontariato presso	
	la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata alla Società. Gli Amministratori devono esa-	
	minarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Ammi-	
	nistratori devono darne immediata comunicazione al so-	
	cio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	gliamento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'e-	
	sercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio succes-	
	sivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su ri-	
	chiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	

	recesso dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto	
	i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutuali-	
	stica con diligenza e comunque, nel caso di socio la-	
	voratore, qualora incorra in una delle cause di inter-	
	ruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di	
	referimento, indicato dai regolamenti ai sensi	
	dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio vo-	
	lontario abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la cooperativa così come meglio specificato nel	
	Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbli-	
	gazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai	
	regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi socia-	

	li, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a 60 giorni	
	per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministra-	
	tori con termine di almeno trenta giorni, non adempia	
	al versamento del valore della quota sottoscritta o ai	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi ti-	
	tolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concor-	
	renza con la Cooperativa, o che presti la propria ope-	
	ra presso imprese private o pubbliche, senza l'espli-	
	cita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso	
	quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qual-	
	siasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi	
	degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale determina anche la risoluzione dei rapporti mu-	
	tualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel	
	libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed e-	

	sclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie	
	che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito	
	ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo	
	su tali materie sono demandate alla decisione del Col-	
	legio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti	
	del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promos-	
	sa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Coo-	
	perativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, even-	
	tualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore all'im-	
	porto effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del so-	
	vrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimo-	
	nio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'appro-	
	vazione del bilancio stesso.	

	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, nella misura e con le modalità di cui al pre-	
	cedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno pre-	
	sentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione so-	
	stitutiva di atto notorio o altra idonea documentazio-	
	ne, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 me-	
	si dalla data del decesso dovranno indicare quello tra	
	essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimbor-	
	so, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del	
	socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto en-	
	tro un anno dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto	

	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11,	
	lettere b), c), d) e) ed f) dovranno provvedere al ri-	
	sarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale pe-	
	nale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante	
	dal rimborso delle quote del sovrapprezzo, o del paga-	
	mento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove pre-	
	viste da apposito regolamento, da risarcimento danni e	
	da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai	
	limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono respon-	
	sabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	

	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III	
	del presente statuto, possono essere ammessi alla Coo-	
	perativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della leg-	
	ge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rap-	
	presentati da quote nominative trasferibili del valo-	
	re minimo di Euro 500,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore mi-	
	nimo di Euro 500,00.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea or-	
	dinaria in occasione della emissione dei titoli, le	
	quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Orga-	
	no amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli,	
	gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a	
	chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comuni-	

	care all'Organo amministrativo il proposto acquirente	
	e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assem-	
	blea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei	
	soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli uti-	
	li e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote,	
	fermo restando che il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a 2 punti ri-	
	spetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle quote che siano anche so-	
	ci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, come si seguito indi-	
	cato:	
	- n. 1 voto per conferimenti fino a 2.500 Euro;	
	- n. 2 voti per conferimenti oltre Euro 2.500 e fino	

	a 5.000 euro;	
	- n. 3 voti per conferimenti oltre Euro 5.000 e fi-	
	no a 10.000 Euro;	
	- n. 4 voti per conferimenti oltre Euro 10.000 e	
	fino a 15.000 Euro;	
	- n. 5 voti per conferimenti oltre 15.000 Euro.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non possono e-	
	sprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insie-	
	me dei soci presenti o rappresentati in assemblea ge-	
	nerale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	i voti dei soci sovventori verranno computati appli-	
	cando un coefficiente correttivo determinato dal rap-	
	porto tra il numero massimo dei voti ad essi attribui-	
	bili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi pa-	
	trimoniali ai sensi della precedente lettera d), qua-	
	lora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno	
	anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il	
	capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'Organo amministra-	
	tivo ai fini dell'emissione dei titoli.	

	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote del valore nominale non inferiore ad Euro 200,00 (duecento,00) né superiore al limite massimo previsto dalla legge.	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato	

	con le somme versate dai soci ai sensi del precedente	
	art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea	
	e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o	
	per statuto, non possono essere ripartite tra i soci	
	né durante la vita sociale né all'atto dello sciogli-	
	mento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso	
	la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, la	
	propria quota deve darne comunicazione agli Ammini-	
	stratori con lettera raccomandata, fornendo le indica-	
	zioni relative al potenziale acquirente previste nel	
	precedente art. 7, controfirmate per conferma e accet-	
	tazione dal potenziale acquirente e salva la sua re-	
	sponsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni	
	mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire	

	la propria partecipazione e la Società deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione può pro-	
	porre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del progetto di bi-	
	lancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'As-	
	semblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 giorni qualora venga redatto il bilancio consoli-	
	dato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della Società, se-	
	gnalate dagli Amministratori nella relazione sulla ge-	
	stione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla de-	
	stinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non in-	

	feriore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della leg-	
	ge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7	
	della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative	
	a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili	
	per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori	
	nella misura massima prevista dalla legge per le coo-	
	perative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di	
	utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto eco-	

	nomico a titolo di ristorno a favore dei soci lavora-	
	tori qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, de-	
	libera sulla destinazione del ristorno che potrà esse-	
	re attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	* erogazione diretta;	
	* aumento del numero delle quote detenute da ciascun	
	socio.	
	* emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavorato-	
	ri, dovrà essere effettuata considerando la quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto	
	in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore	
	Unico;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cu-	

	ra dell'Organo Amministrativo, mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, a mano, ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nel	
	caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettroni-	
	ca o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedi-	
	to al numero di telefax, all'indirizzo di posta elet-	
	tronica o allo specifico recapito che siano stati e-	
	spressamente comunicati dal socio e che risultino dal	
	libro soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'e-	
	lenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convo-	
	cazione potrà essere prevista una data ulteriore di	
	seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza	
	prevista in prima convocazione l'assemblea non risul-	
	tasse legalmente costituita.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad	
	essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e del Sindaco, se nominato	
	sono presenti o informati della riunione e nessuno si	
	oppone alla trattazione degli argomenti.	

	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai	
	soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratte-	
	ri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spet-	
	tanti secondo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina degli Amministratori;	
	4) procede alla eventuale nomina dell'Organo di con-	
	trollo;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere	
	agli Amministratori ed al Sindaco;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale deter-	
	minato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli amministratori	
	e del sindaco;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla	
	sua competenza dalla legge, dal presente statuto,	
	nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo	
	sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al	

	precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le vol-	
	te che l'Organo amministrativo lo creda necessario,	
	ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, fa-	
	cendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luo-	
	go senza ritardo e comunque non oltre venti giorni	
	dalla data della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia	
	il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti,	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	

	della alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-	
	gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per ac-	
	clamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 gior-	
	ni e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipa-	
	zione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art.	
	19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interve-	
	nire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente	
	alla medesima categoria di socio cooperatore o sovven-	
	tore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipen-	
	dente della cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresen-	
	tare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti en-	

	tro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o	
	dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua	
	assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di	
	questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa,	
	col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministrazione Unico o da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da un numero di Consiglieri variabile	
	da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci,	
	che ne determina di volta in volta il numero.	
	L'amministratore Unico o la maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori o l'amministratore unico, restano	

	in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina. Gli am-	
	ministratori sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vice presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell' Organo Amministra-	
	tivo)	
	Gli Amministratori o l'amministratore unico sono inve-	
	stiti dei più ampi poteri per la gestione della So-	
	cietà, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea	
	dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in mate-	
	ria di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure	
	ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'organo Ammi-	
	nistrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano in-	
	formati sulle materie scritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	

	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deli-	
	berare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
	un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lette-	
	ra, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni pri-	
	ma dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo tele-	
	gramma, in modo che gli Amministratori ed il Sindaco	
	ne siano informati almeno un giorno prima della riu-	
	nione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministra-	
	tori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti. In caso di parità di voti la deliberazione pro-	
	posta si intende approvata o non approvata a seconda	
	di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli con deli-	
	berazione approvata dall'Organo di Controllo se nomi-	
	nato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice ci-	
	vile purché la maggioranza resti costituita da ammini-	
	stratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore	

	unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione	
	dell'assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria ammini-	
	strazione. In caso di mancanza dell'Organo di Control-	
	lo, l'amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione sono tenuti a convocare l'Assemblea e rimane	
	in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'amministratore unico o agli Amministratori e ai	
	membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al	
	Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo,	
	se nominato, determinare il compenso dovuto agli Ammi-	
	nistratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico o il presidente dell'Organo am-	
	ministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa	
	di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti	
	delle deleghe conferite, anche agli Amministratori de-	
	legati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori genera-	
	li, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	

	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice pre-	
	sidente.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori genera-	
	li ed altri Institori.	
	L'amministratore unico o il Presidente, nei limiti	
	delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferi-	
	re speciali procure, per singoli atti o categorie di	
	atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	Art. 38 (Organo di Controllo)	
	La società può nominare il sindaco o il revisore, i-	
	scritti al Registro dei Revisori Contabili istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	Nel caso di nomina di un sindaco, allo stesso è affi-	
	data la revisione legale dei conti.	
	La nomina del sindaco è obbligatoria qualora ricorrano	
	i presupposti di cui all'art. 2477 del codice civile.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali se-	
	condo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nomi-	
	nati con le modalità di cui al successivo art. 40,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio	

	del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra	
	soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponi-	
	bili, anche quando sia oggetto di controversia la qua-	
	lità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deli-	
	berazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liqui-	
	datori o Organo di Controllo o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è e-	
	stesa a tutte le categorie di soci, anche non coopera-	
	tori. La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla Coopera-	
	tiva da parte dei nuovi soci. L'accettazione della no-	
	mina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidat-	
	ore è accompagnata dalla espressa adesione alla clau-	
	sola di cui al comma precedente. L'arbitrato è ammini-	
	strato.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad	
	Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila,00). Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i	
	criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di	

	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie comprese quelle di	
	valore indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e	
	di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di	
	conciliazione della cooperazione.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presi-	
	dente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la	
	sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rap-	
	porti tra soci è comunicata alla Società, fermo re-	
	stando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del	
	D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto pre-	
	visto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi nove dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Ca-	
	mera arbitrale e di conciliazione della cooperazione	
	per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia neces-	
	sario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui	
	la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del con-	

	traddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni forma-	
	lità non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita	
	udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione del-	
	la procedura.	
	Art. 41(Normativa generale di riferimento)	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente previ-	
	sta nei due articoli precedenti, la procedura arbitra-	
	le è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamen-	
	to arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione	
	della cooperazione in vigore al momento della produ-	
	zione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patri-	
	monio sociale risultante dalla liquidazione sarà devo-	
	luto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente ver-	

	sato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del	
	precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamen-	
	ti interni, richiamati dal presente statuto ovvero	
	dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni	
	per meglio disciplinare il funzionamento della coope-	
	rativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sotto-	
	posti all'approvazione dell'assemblea con le maggio-	
	ranze previste dal precedente art. 28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	I requisiti mutualistici, di seguito riepilogati,	
	previsti dall'art. 2514 c.c. sono inderogabili per le	
	cooperative a mutualità prevalente e devono di fatto	
	essere osservati:	
	a) Il divieto di distribuire i dividendi in misura su-	
	periore all'interesse massimo dei buoni postali frut-	
	tiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-	
	pitale effettivamente versato;	

	b) Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è	

43 di 43